

Emissione RGQ

Data

05/10/22

Firma

F.to Andrea GRICONE

Approvazione DIR

Data

05/10/22

Firma

F.to Giuseppe GRICONE

Stato delle revisioni: Edizione 1

Versione	Data	Descrizione	Autore	Appr
00	07/06/2021	Prima emission	RGQ	DIR
01	05/10/2022	Riesame a seguito pubblicazione RG-09 rev. 11	RGQ	DIR

Indice generale della sezione

**Procedure del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 17020:2012 – “Utilizzo del marchio Accredia”– Riferimento a RG-09 rev. 11
“Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia”**

1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti
3. Definizioni e abbreviazioni
4. Il marchio di accreditamento Accredia
5. Prescrizioni per l’uso del marchio da parte dei soggetti accreditati
 - 5.1. CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO
 - 5.2. ORGANISMI DI ISPEZIONE
6. Criteri per l’uso del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte degli utenti di servizi di ispezione accreditati
7. Criteri per l’uso del marchio IAF-ACCREDIA e ILAC-ACCREDIA da parte dei soggetti accreditati
 - 7.1. MARCHIO IAF
 - 7.2. MARCHIO ILAC
8. Sospensione o cessazione dell’accREDITAMENTO
9. Sanzioni
10. Colori, dimensioni e parametri compositivi dei marchi

1. Scopo e campo di applicazione

ACCREDIA ha elaborato apposite regole, formalizzate nel Regolamento RG-09 e riportate nella presente Procedura, cui devono attenersi tutti i soggetti accreditati per essere autorizzati ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all’accREDITAMENTO rilasciato (vedi par. 3 seguente). Con la sottoscrizione della convenzione di accREDITAMENTO, l’Organismo si impegna al rispetto dei requisiti del Regolamento **RG-09** applicabili.

2. Riferimenti

La presente Procedura è conforme ai seguenti riferimenti, applicati ciascuno nell’ultima revisione vigente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 “Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli Organismi di accREDITAMENTO che accREDITANO Organismi di valutazione della conformità”;
- EA 1/06 A - AB “EA Multilateral Agreement Criteria for signing Policy and procedure for development”;
- EA-2/02 M “EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body”;

- EA-3/01 M “EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status”
- IAF ML 2 “General Principles on the Use of the IAF MLA Mark”;
- ILAC P8 “ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies”;
- ILAC-R7:05 “Rules for the Use of the ILAC MRA Mark”;
- ILAC R7-F1 “Agreement for the use of the ILAC MRA Mark”;
- Regolamenti Generali (RG) e Regolamenti Tecnici (RT) per l’accreditamento, specifici per la tipologia di Organismo di Ispezione.

3. Definizioni e abbreviazioni

Nella presente Procedura sono utilizzate o richiamate le seguenti definizioni e abbreviazioni (sigle):

Logo: Simbolo registrato dell’Organismo di accreditamento per la sua presentazione. Solo l’Organismo di accreditamento può fare uso del proprio logo sui suoi documenti (rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17011).

Marchio: Simbolo che l’Organismo di accreditamento concede in uso ai soggetti accreditati e da essi utilizzato per indicare il loro stato di accreditamento. È costituito dal logo associato alla sigla dello schema e al numero dell’accreditamento (rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17011).

Riferimento allo stato di firmatario dell’Accordo Multilaterale di EA (MLA): Dichiarazione o testo utilizzato da un Organismo di accreditamento o da un CAB accreditato per fare riferimento allo stato di firmatario dell’Organismo di accreditamento degli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA per un determinato campo di accreditamento (rif. EA-3/01).

Scopo di accreditamento (campo di accreditamento): specifiche attività di valutazione della conformità per le quali l’accreditamento è richiesto o è stato concesso (rif. Regolamenti Generali specifici per i diversi schemi di accreditamento).

Certificato/report/rapporto di prova/dichiarazione emessi sotto accreditamento: Certificato o report/rapporto di prova contenente i risultati della valutazione di conformità coperti dallo scopo di accreditamento del CAB e recante il marchio di accreditamento o un equivalente riferimento all’accreditamento.

Soggetto accreditato: Per soggetto accreditato si intende un Organismo di valutazione della conformità (ad es. Organismi di certificazione, organismi di ispezione, Laboratori di Prova, Laboratori di taratura, ecc...).

Organismo: Organismo di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica.

Schema di accreditamento: ISP (Ispezione).

Utenti dei servizi di ispezione accreditati: Con la dizione “Utenti dei servizi di certificazione accreditati” s’intendono i clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione), delle persone (figure professionali) certificate, quelle intestatarie delle dichiarazioni di validazione o verifica.

4. Il marchio di accreditamento Accredia

4.1 Nella versione istituzionale ad esclusivo uso dell’Ente di accreditamento, il Marchio di Accreditamento ACCREDIA è costituito dal Logo, dalla denominazione abbreviata “L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO” e dalla dizione bilingue richiamante la partecipazione di ACCREDIA agli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) con EA, IAF e ILAC e precisamente:

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

4.2 Il Marchio ACCREDIA, come sopra descritto, è riportato nella documentazione di accreditamento (certificati di accreditamento) in alto a centro pagina.

4.3 Nella documentazione di accreditamento (certificati di accreditamento e relativi allegati) alla destra del Marchio ACCREDIA è riportato, per i certificati riguardanti lo schema ISP, il marchio ILAC MRA, in virtù dell'Agreement sottoscritto da ACCREDIA rispettivamente come IAF MLA e ILAC MRA member.

Su altri documenti il Marchio ACCREDIA può essere utilizzato senza il riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

4.4 Il Marchio ACCREDIA, come nome e come figura, e in ogni versione prevista dal Regolamento RG-09, è protetto con apposita registrazione in Italia e all'Estero (nei paesi in cui opera ACCREDIA), tale da garantirne l'esclusiva titolarità in capo all'Ente di accreditamento per tutti gli usi e nei confronti di tutti gli interlocutori.

4.5 Per quanto riguarda dimensioni e colori si rimanda al paragrafo 10 del Regolamento RG-09.

5. Prescrizioni per l'uso del marchio da parte dei soggetti accreditati

5.1. CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO

5.1.1 La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è rilasciata ai soggetti accreditati che hanno ottenuto l'accreditamento, contestualmente alla delibera dell'accreditamento, con cui si intende accettato anche il Regolamento RG-09. Il marchio o il riferimento all'accreditamento, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto giuridico titolare dell'accreditamento. Nella concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è inclusa l'autorizzazione, ai soggetti accreditati (quando applicabile), di concedere a loro volta, ai propri Clienti, l'uso del Marchio ACCREDIA, sempre in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento RG-09.

Con l'accettazione del Regolamento RG-09, l'Organismo:

- è autorizzato a fare riferimento all'accreditamento, nelle forme e con le modalità indicate nel Regolamento e secondo quanto richiesto dalle normative cogenti applicabili;
- si impegna a rispettare le prescrizioni del Regolamento nel far riferimento all'accreditamento anche in assenza del Marchio ACCREDIA;
- assume l'onere di sorvegliare il corretto uso del Marchio ACCREDIA da parte dei propri Clienti dei servizi accreditati.

5.1.2 La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento, secondo i criteri di cui al Regolamento, esclude la possibilità di apposizione del Marchio ACCREDIA sui biglietti da visita e nelle mail del personale (dipendente o collaboratore) dell'Organismo.

5.1.3 Di ogni documento o oggetto riportante il Marchio ACCREDIA, di cui al seguito, deve essere conservata copia o campione a disposizione di ACCREDIA o fornita evidenza su richiesta.

5.1.4 L'Organismo deve tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori adeguata descrizione degli usi del Marchio ACCREDIA da esso previsto e regolamentato, anche per i propri Clienti, in conformità alla presente Procedura.

5.1.5 All'Organismo è precluso l'utilizzo del Marchio ACCREDIA nella versione Istituzionale.

5.1.6 I soggetti accreditati sono tenuti a segnalare ad ACCREDIA qualsiasi uso improprio o abuso del marchio o del logo di accreditamento di cui vengono a conoscenza.

5.1.7 Nel caso di più sedi, l'uso del Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, deve essere limitato alle sole sedi accreditate. Nel caso di documenti comuni, che citano diverse sedi, unitamente al marchio di accreditamento/riferimento deve essere apposta una nota che identifica le sedi accreditate o rimanda ad un elenco (es. al sito web di ACCREDIA).

5.2. ORGANISMI DI ISPEZIONE

Verbali di verifica

5.2.1 I documenti di attestazione della conformità (Verbali di verifica), nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al Regolamento RG-09.

5.2.2 L'uso del Marchio di Accreditamento è facoltativo su altra documentazione dell'Organismo.

5.2.3 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui Verbali di verifica deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 3 – Paragrafo 12 del Regolamento RG-09.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3) ed il numero del corrispondente certificato di accreditamento.

Nel caso di schemi di accreditamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, l'Organismo può riportare sotto il marchio di accreditamento anche la seguente dicitura:

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements**

L'Organismo può scegliere di utilizzare la dicitura italiana o quella inglese, o quella bilingue, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del documento di attestazione della conformità.

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posizionato in diversi punti dei Verbali di Verifica, in funzione della struttura grafica del medesimo e di una coerente e opportuna visibilità del Marchio ACCREDIA stesso.

5.2.4 Il Marchio ACCREDIA come sopra non può essere utilizzato su Verbali di verifica che non riguardino schemi accreditati e gestiti dall'Organismo. Nel caso in cui nei Verbali di verifica il campo di applicazione faccia contemporaneamente riferimento a processi coperti da accreditamento e non, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.

Nel caso in cui i Verbali di verifica contengano anche attività ispettive non accreditate, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "ispezioni non accreditate da ACCREDIA" (oppure ispezioni non coperte da accreditamento), riportata accanto alla tipologia di attività ispettiva oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco*).

Altri utilizzi

5.2.5 Il Marchio ACCREDIA apposto su "supporti" diversi dai Verbali di verifica (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc..) può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.2.3 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accreditati e numeri di registrazione). La dicitura di riferimento agli accordi internazionali di Mutuo riconoscimento può essere apposta solo se gli schemi indicati sono coperti da tali Accordi.

5.2.6 Il Marchio ACCREDIA può essere riportato sui Tariffari/Preventivi dell'Organismo; qualora in suddetti Tariffari/Preventivi siano quotati servizi di ispezione non coperti da accreditamento

ACCREDIA, questi ultimi devono essere identificati come tali.

5.2.7 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione all'Organismo.

5.2.8 Nei documenti dell'Organismo – comunque descrittivi dei servizi di ispezione forniti – e riportanti i due Marchi (ACCREDIA e Organismo), le eventuali attività di ispezione non coperte da accreditamento ACCREDIA devono essere chiaramente identificate come tali.

5.2.9 Per gli Organismi di Ispezione, la carta intestata recante il Marchio ACCREDIA non può essere utilizzata per offerte o Preventivi o lettere di accompagnamento che non si riferiscano o contengano alcuna attività accreditata.

Informazione al Cliente

5.2.10 L'Organismo deve illustrare ai Clienti il significato e l'importanza degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) tra Enti di Accreditamento a livello europeo e mondiale, al fine del riconoscimento, sul mercato internazionale, della qualità dei servizi forniti ai Clienti medesimi. Deve altresì chiarire – ove necessario – il significato dei termini (sigle e abbreviazioni) presenti nel riferimento agli Accordi MLA/MRA incorporato nel Marchio ACCREDIA riportato sui Verbali di verifica rilasciati ai Clienti suddetti e su altra documentazione scambiata con i medesimi (ove applicabile).

5.2.11 L'Organismo, riguardo ai rapporti con i propri Clienti, non deve utilizzare il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità delle ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad una ispezione.

5.2.12 Copia della presente Procedura è consultabile e scaricabile dal sito Internet dell'Organismo. L'Organismo, inoltre, si riferisce preferibilmente ai documenti originali EA, IAF, ILAC, indicati al par. 2, per il corretto utilizzo di marchi e loghi.

6. Criteri per l'uso del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte degli utenti di servizi di ispezione accreditati

L'uso del marchio Accredia è precluso ai clienti degli Organismi di Ispezione.

7. Criteri per l'uso del marchio IAF-ACCREDIA e ILAC-ACCREDIA da parte dei soggetti accreditati

7.1. MARCHIO IAF

L'apposizione del Marchio IAF sui Verbali di Verifica deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 4 - Paragrafo 12 Regolamento RG-09 e solo dopo sottoscrizione di un apposito Accordo (Agreement) tra ACCREDIA e Organismo, di cui al documento IAF ML 2.

Per gli utilizzi di suddetto Marchio, così come nelle condizioni di sospensione/revoca dell'Agreement, l'Organismo accreditato deve attenersi alle specifiche riportate nel documento IAF ML 2.

Gli Organismi accreditati che hanno sottoscritto l'Agreement per l'utilizzo del Logo IAF devono tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori adeguata descrizione degli usi di tale marchio da essi previsti.

7.2. MARCHIO ILAC

L'apposizione del Marchio ILAC sui Verbali di verifica deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 5 – Paragrafo 12 del Regolamento RG-09 e previa **approvazione**

formale scritta da parte ACCREDIA, del campione di marchio che si intende utilizzare.

Per gli utilizzi di suddetto Marchio, così come nelle condizioni di sospensione/revoca dell'autorizzazione, l'Organismo di Ispezione accreditato deve attenersi alle specifiche riportate nei documenti ILAC-P8 e ILAC-R7-05.

Le prescrizioni indicate nella presente procedura per il marchio ACCREDIA sono da ritenersi applicabili anche per l'utilizzo del marchio combinato.

L'utilizzo del marchio illustrato in Figura 5, laddove autorizzato da ACCREDIA, è alternativo a quello riportato nella Figura 2, ferme restando le medesime prescrizioni relative all'utilizzo, di cui ai precedenti paragrafi del Regolamento RG-09.

8. Sospensione o cessazione dell'accREDITAMENTO

8.1 L'Organismo accreditato che ha richiesto l'autosospensione o al quale sia stato sospeso, parzialmente o in toto, l'accREDITAMENTO, deve sospendere l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accREDITAMENTO, nei documenti di attestazioni della conformità (Verbali di verifica) afferenti a detto schema, per tutto il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO stesso.

8.2 L'Organismo accreditato al quale sia stato sospeso parzialmente lo scopo di accREDITAMENTO, o in maniera totale l'accREDITAMENTO, per tutto il periodo di durata della sospensione deve sospendere l'utilizzo del Marchio ACCREDIA nei documenti di attestazione della conformità afferenti alla parte dello scopo soppressa (Verbali di verifica). L'Organismo accreditato può tuttavia continuare ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO in altre sedi (documentazione tecnica e commerciale, oggetti, ecc..) provvedendo ad identificare con chiarezza le attività fuori accREDITAMENTO.

8.3 Nei casi di cui ai precedenti Paragrafi 8.1 e 8.2, ove applicabile, un Organismo non può consentire l'utilizzo del Marchio ACCREDIA agli intestatari degli eventuali Verbali di verifica rilasciati (fuori accREDITAMENTO) durante il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO medesimo.

8.4 L'Organismo accreditato al quale sia stato revocato o comunque ritirato l'accREDITAMENTO (es. per rinuncia o scadenza del certificato) relativamente ad un determinato schema o ridotto lo scopo di accREDITAMENTO nell'ambito di un determinato schema, deve cessare definitivamente l'utilizzo del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO in qualsivoglia forma e sede relativamente allo schema suddetto.

9. Sanzioni

9.1 Le violazioni alla presente Procedura, da parte dell'Organismo e/o dei suoi Clienti, ove applicabile, saranno sanzionate da ACCREDIA con l'adozione, dei seguenti provvedimenti, in ordine crescente di severità:

- richiamo scritto con richiesta di adozione delle necessarie correzioni e azioni correttive;
- in caso di mancata o inadeguata attuazione delle correzioni e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione di tutti gli accREDITAMENTI in possesso dell'Organismo, per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza;
- in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione: revoca di tutti gli accREDITAMENTI come sopra.

9.2 Il logo ACCREDIA, come pure i marchi IAF e ILAC sono protetti a termine di legge e pertanto il loro uso doloso o fraudolento, da parte dell'Organismo e/o dei suoi Clienti, ove applicabile, sarà perseguito nei termini previsti dalla legge.

9.3 A prescindere da quanto sopra, ACCREDIA si riserva il diritto di riferire sul proprio sito web in merito ad abusi o ad usi scorretti del logo/marchi.

10. Colori, dimensioni e parametri compositivi dei marchi

Per i colori, dimensioni e parametri compositivi dei marchi, per le versioni del marchio di accreditamento Accredia, per le illustrazioni grafiche delle versioni del marchio si rinvia al Regolamento RG-09.